



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 125 del 03/06/2024
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1070 del 03/06/2024

Oggetto: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 3 E DELL'ALLEGATO 2 ALLA PARTE QUARTA DEL TU AMBIENTE, DELL'ELABORATO "PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I."- DOCUMENTO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 23/11/2021 E RELATIVO AL SITO PE900125 "EX FEA", LUNGOMARE MATTEOTTI, PESCARA.

ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 14-BIS COMMA 5 DELLA LEGGE N.241/90 E SS.MM. E II, INDETTA E CONVOCATA CON NOTA PROT. N. 188634 DEL 22/10/2021 E TENUTASI IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA IN DATA 23 NOVEMBRE 2021

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: **Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 35 del 23/06/2023 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- che con successivo Decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023 si è provveduto a traslare quasi tutte le competenze in materia di inquinamento (ad eccezione dell'inquinamento acustico) al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, restando confermate tutte le competenze sui rifiuti, l'igiene urbana, l'inquinamento acustico e le attività di supporto al DUL, al *Servizio Tutela Ambientale, Igiene Urbana e Adempimenti D.Lgs. 81/2008*;
- con Decreto sindacale n. 13 del 30/06/2023 è stato confermato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore *"Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica"*;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 1427 del 13/07/2023, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1016 del 21/12/2023 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma;
- con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 è stata approvata la Modifica alla microstruttura dell'Ente e relative declaratorie approvate con decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1023 del 28/12/2023 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 e fissata la decorrenza della nuova macro-microstruttura a far data dal 1 gennaio 2024; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, incardinato in questo Settore;
- con missiva acquisita al prot. n. 180497 in data 07/10/20219, la società Immotrading S.r.l., allora concessionaria dell'unità immobiliare "Ex area FEA", di proprietà della Regione Abruzzo, ubicata sul Lungomare Matteotti, ha trasmesso il documento *"Due Diligence Ambientale di Fase I"* contenente la proposta di un Piano di Indagine finalizzato a verificare la presenza di eventuali passività ambientali legate alle pregresse attività condotte presso il sito;
- con nota del 02/02/2021, acquisita al prot. n. 18438 del 03/02/2021, Engea Consulting S.r.l., in nome e per conto della Immotrading S.r.l., ha comunicato l'esecuzione delle indagini ambientali proposte nel documento di cui al punto precedente, con avvio delle attività a partire dal 03/02/2021;
- con nota acquisita al prot. n. 19154 del 04/02/2021, il Distretto Provinciale di Chieti di ARTA Abruzzo ha comunicato che l'area in esame, sebbene non censita all'anagrafe dei siti contaminati, è di fatto da intendersi quale sito industriale dismesso; nella comunicazione, inoltre, l'Agenzia di Controllo ha precisato quanto segue (si cita testualmente): *"...OMISSIS...tali attività di indagine non sono state preventivamente concordate con i tecnici dello scrivente Distretto, che pertanto non potranno prendervi parte a causa di pregressi e non derogabili impegni e che di conseguenza le stesse non saranno né validate né validabili da parte dell'Agenzia. Si comunica allo scopo che ci si riserva di richiedere la ripetizione delle attività di campionamento delle acque sotterranee e nonché un'integrazione di indagine sui terreni...OMISSIS"*;
- con nota del 03/03/2021, acquisita al prot. n. 0036227/2021 del 04/03/2021, e alla successiva missiva del 05/03/2021, registrata in pari data al prot. n. 0037656, con la quale si rinviava la medesima comunicazione completa di allegati, Immotrading S.r.l., allora concessionaria del sito, ha inviato alle Pubbliche Autorità la comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi degli articoli 245 e 249 del D.Lgs. 152/06 e superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);
- con nota prot. n. 60904 del 12/04/2021 questo Ufficio (prima denominato *Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA.*, ora *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*) ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., segnalando altresì quanto segue (si cita testualmente): *"...OMISSIS...in relazione alla possibile presenza di serbatoi interrati nel sito, segnalata dalla società IMMOTRADING s.r.l. in una precedente missiva acquisita al ns prot. n. 0180497 del 07/10/2019...OMISSIS...e nel documento "Due Diligence Ambientale di Fase I", trasmesso con la stessa, l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza volti alla rimozione di tali sorgenti primarie di potenziale contaminazione, non necessita di una preventiva autorizzazione da parte delle Autorità competenti e, pertanto, si chiede a codesta società di attivarsi quanto prima e di darne riscontro";*
- con nota prot. n. IMM21279SCA-21 del 17/05/2021, acquisita da questo Ente al prot. n. 86295 del 17/05/2021, la società Engea Consulting S.r.l., in nome e per conto dell'allora concessionaria del sito (Immotrading S.r.l.), ha trasmesso il documento *"Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini ambientali di Fase 2"* (Rapporto Tecnico n. IMM21279-IAM del 10/05/2021) riepilogativo dei risultati delle indagini ambientali condotte in sito nel periodo 03/02 - 12/02/2021, in conformità al report *"Due Diligence Ambientale di Fase I"* sopra richiamato. Al fine di dare riscontro a quanto richiesto dal Comune di Pescara con nota prot. n. 60904 del 12/04/2021 (cfr. punto precedente), il

- documento ha anticipato la messa in programmazione di un intervento di rimozione di n.2 serbatoi interrati la cui possibile presenza in sito è stata desunta sulla base degli esiti di un'indagine georadar svoltasi nel luglio 2020;
- con prot. n. 109207 del 18/06/2021 questo ufficio ha trasmesso una comunicazione di riscontro alla nota di Engea Consulting S.r.l. acquisita al prot. n. 86295 del 17/05/2021 segnalando, tra l'altro, quanto segue (cfr. punto d della nota in questione): "In relazione al superamento delle CSC per il parametro cloruro di vinile riscontrato nel campione di acque di falda prelevato in corrispondenza del piezometro Pz1, individuato nello studio prodotto come punto posto a valle idrogeologica, nei pressi del confine del sito, si ritiene opportuno che la società Immotrading s.r.l., in attesa di effettuare il monitoraggio di verifica, si adoperi per attuare, quale misura di prevenzione, un intervento di contenimento delle acque sotterranee";
 - con nota prot. n. 046IMMP19178SCA-21 del 28/06/2021, acquisita al prot. n. 115623 del 29/06/2021, la società Engea Consulting S.r.l. ha comunicato l'avvio degli interventi di messa in sicurezza mediante verifica e rimozione delle cisterne interrate eventualmente presenti in sito, con inizio a partire dal 05/07/2021;
 - con nota prot. n. 128351 del 15/07/2021, questo Ufficio ha inoltrato il parere tecnico trasmesso da ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, con lettera prot. n. 34076/2021 del 08/07/2021, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n.123243/2021 in pari data, relativo al procedimento amministrativo ambientale, avviato ai sensi dell'art. 245 del TU dell'Ambiente, contenente altresì la scheda con i dati riepilogativi del sito identificato dall'Agenzia di Controllo con codice PE900125 ed inserito nel data base ARTA;
 - ARTA Abruzzo, Distretto Prov.le di Chieti, nel parere tecnico acquisito al ns. prot. n. 123243/2021 del 08/07/2021 precedentemente richiamato ha comunicato quanto segue (citazione testuale):

"...OMISSIS... Poiché con nota del 3 marzo 2021 sono stati comunicati dalla ditta i superamenti di Cloruro di vinile, sostanza cancerogena, nelle acque sotterranee prelevate dal piezometro PZ1 (ubicato nell'area ex Officina) e degli Idrocarburi pesanti nei terreni (sondaggio completato a piezometro-PZ1), ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.lgs. 152/06 il proponente (Società Immotrading srl) doveva presentare un Piano di Caratterizzazione per la corretta definizione del Modello concettuale preliminare del sito.

Pertanto, si resta in attesa di ricevere il Piano della caratterizzazione, che partendo dai dati acquisiti con le indagini preliminari, proponga un piano di indagini volte alla definizione del modello concettuale ed alla validazione dello stesso, ai sensi dell'art.15 della L132/16.

In merito alle azioni di Mipre delle acque sotterranee, vista la vicinanza con edifici ad uso residenziale, anche sensibili, è indispensabile:

- attuare quanto prima un barriera idraulico, che interrompa il plume della contaminazione;
- definire un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, che preveda campionamenti con cadenza trimestrale e nelle diverse condizioni stagionali, al fine di ricostruire l'andamento annuale della piezometria.

Inoltre sempre in considerazione della presenza di bersagli sensibili, si dovrà valutare la possibilità di condurre misure volte alla verifica della vapor intrusion tramite camera di flusso, sonde soil gas in applicazione della DGR n. 80/2020 e delle Linee guida SNPA n.15-17/2018....OMISSIS...";

- lo scrivente Servizio, nella nota trasmessa con prot. n. 128351 del 15/07/2021 sopra citata, ha espresso le seguenti considerazioni (citazione testuale):

gli accertamenti svolti da parte della ditta incaricata dalla società Immotrading S.r.l. necessitano di ulteriori approfondimenti finalizzati ad approfondire il quadro conoscitivo ambientale in corrispondenza delle aree dove sono stati rinvenuti e rimossi i serbatoi interrati unitamente al terreno circostante potenzialmente contaminato, e mirati pertanto alla corretta definizione del Modello Concettuale del sito, così come richiesto da ARTA Abruzzo nel relativo parere tecnico (vedi estratto sopra riportato);

il modello concettuale preliminare sin qui illustrato dalla ditta è basato su una ricostruzione piezometrica con andamento della direzione di falda dal mare verso monte, circostanza già segnalata per le vie brevi da questo ufficio come assolutamente anomala e meritevole di approfondimenti e verifica;

che la corretta ricostruzione della direzione di falda è condizione fondamentale per la progettazione e attivazione degli interventi di messa in sicurezza sollecitati da questo ufficio e da ARTA e per l'individuazione del responsabile della contaminazione;

allo scrivente ufficio competono le responsabilità amministrative del procedimento, mentre ad ARTA la responsabilità per l'emissione di pareri tecnici;

il procedimento amministrativo, alla luce di quanto emerso sin ora, è ricondotto alla procedura "ordinaria" (non semplificata) di cui all'art.242 del TUA;

inoltre, la medesima nota conteneva la richiesta alla società Immotrading S.r.l. e per essa alla ditta Engea Consulting S.r.l.:

"di trasmettere, in considerazione anche del parere tecnico ARTA Abruzzo acquisito al prot. n. 123243/2021 del 08/07/2021, il Piano di Caratterizzazione redatto ai sensi dell'Allegato 2 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il documento dovrà contenere un resoconto documentato delle attività di messa in sicurezza sino ad oggi effettuate ed anche una proposta motivata delle ulteriori attività in programma, basate su un modello concettuale aggiornato, ancorché preliminare";

- con nota prot. n. 048IMMP21279SCA-21 del 06/08/2021, acquisita al prot. n. 142845 del 09/08/2021, Engea Consulting S.r.l., in qualità di consulente ambientale di FEA S.r.l. (società costituita nell'aprile 2021, con socio unico CFC Consorzio Fra Costruttori, subentrata a CFC ed Immotrading S.r.l. nella concessione dell'unità immobiliare "ex Area FEA") ha trasmesso il documento "Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." (Rapporto Tecnico n. IMMP21279-IAM del 05/08/2021). Lo stesso avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 160344 del 10/09/2021, questo Ufficio ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90, per l'autorizzazione all'esecuzione del "Piano della Caratterizzazione Ambientale" ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- le amministrazioni coinvolte sono state invitate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro e non oltre il giorno 4 OTTOBRE 2021 e che alla scadenza di tale termine hanno provveduto ad inoltrare i relativi pareri di merito:

1. ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, con nota prot. n. 47674 del 01/10/2021 acquisita al prot. n. 174504 di pari data, il cui parere recita testualmente:

".....(OMISSIS)...Con riferimento al piano di indagine proposto si evidenzia quanto di seguito riportato. In base alla ricostruzione storica del sito si ritiene che il quadro della contaminazione fino ad ora emerso sia riconducibile alle pregresse attività ivi svolte. In particolare i solventi possono essere legati alle attività svolte nella officina meccanica mentre gli idrocarburi alla presenza dei serbatoi interrati. Il sito è inserito in un contesto urbano e non sono note eventuali sorgenti esterne cui potenzialmente ricondurre l'origine della contaminazione da solventi clorurati.

L'attività di caratterizzazione deve essere volta alla valutazione del terreno insaturo, sorgente della contaminazione, posto alla base della pavimentazione esistente, e della falda sorgente secondaria. Viste le profondità della falda e quella delle fonti di contaminazione è opportuno sostituire i prescavi preventivati dai consulenti di parte con indagini di tipo indiretto che consentano il prelievo di campioni di terreno indisturbato in modo da evitare la volatilizzazione dei composti organici (es cerca servizi, e/o utilizzo dei risultati della prospezione geoelettrica già eseguita).

Si ritiene opportuno inoltre disporre di ulteriori n.4 sondaggi attrezzati a piezometro (riportati in giallo nella figura del piano delle indagini) ad integrazione della caratterizzazione dei terreni e per il monitoraggio delle acque sotterranee: uno posto in prossimità della perimetrazione, tra gli edifici residenziali e l'officina Lamieristi (edificio n.1) nel settore NW (PZ10), uno all'interno delle aree critiche indicate come 2 (PZ11) e 7 (PZ12) ed infine uno centrale PZ13.

Si rileva che per loro natura i solventi clorurati tendono ad interessare maggiormente le porzioni profonde dell'acquifero, pertanto i nuovi n. 6 piezometri (i due preventivati e i quattro integrativi) dovranno essere approfonditi almeno a -10 metri dal p.c.

Il campionamento dei terreni dovrà prevedere anche il prelievo dei top soil, parte superiore del terreno a contatto con la pavimentazione, che rappresenterà nel futuro il piano campagna delle aree a verde. Dovranno essere inoltre definiti il FOC e la granulometria su un numero statisticamente significativo di campioni. Si dovrà prevedere anche la specazione degli idrocarburi in caso di superamento.

La lista degli analiti proposta dovrà essere integrata come di seguito indicato.

Terreni: gli IPA, compreso il naftalene, andranno ricercati in tutte le indagini prossime alle aree critiche 1 e 2, inoltre dovranno essere aggiunti solventi clorurati e alogenati in tutti i campioni.

Acque sotterranee: dovranno essere aggiunti i metalli in tabella 2 dell'allegato 5 alla parte 4 titolo quinto, ed i solventi alogenati e gli IPA compreso il naftalene.

L'area è prossima alla linea di costa e poco sopra al livello del mare e pertanto l'andamento della superficie piezometrica può essere soggetta a variazioni, inoltre le differenze di carico tra i vari punti di monitoraggio sono contenute. Si ribadisce pertanto l'invito alla predisposizione di un piano di monitoraggio delle acque sotterranee che preveda campionamenti con cadenza trimestrale nelle diverse condizioni stagionali come già indicato nella Ns

precedente nota Prot 34076 del 08/07/21 al fine della corretta ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica.

Ad oggi si dispone di dati relativi al periodo invernale ed estivo con direzioni di falda variabili, è quindi necessario integrare il controllo su tutti i nuovi piezometri. In funzione dei risultati dei monitoraggi potrà essere necessario realizzare eventuali ulteriori campagne.

Poiché le indagini fino ad ora eseguite non sono validabili in quanto realizzate in assenza di personale ARTA e conseguentemente in assenza di contraddittorio, la percentuale di campioni di terreno necessaria ai fini della validazione verrà compresa tra il 10% e il 20% dei campioni sul totale di tutte le indagini svolte (preliminari e di caratterizzazione).

Per i terreni si eseguirà il contraddittorio su n. 8 campioni mentre per le acque sotterranee, si eseguirà il contraddittorio in una campagna di monitoraggio con il prelievo di n. 5 campioni. I Tecnici ARTA potranno comunque presenziare a tutte le attività di indagine e pertanto le date delle stesse dovranno essere preventivamente concordate.

Infine si evidenzia che le attività di validazione, di campo ed analitiche, sono a titolo oneroso ai sensi della L 132/16."

2. Provincia di Pescara, Corpo di Polizia Provinciale, con nota prot. n. 17632 del 01/10/2021 acquisita al prot. n. 175414 del 04/10/2021, il cui parere recita testualmente:

"...(OMISSIS)...per quanto di competenza si esprime parere favorevole, subordinato al parere tecnico espresso dall'Arta."

3. ASL di Pescara, con nota prot. n. 130488 del 01/10/2021 acquisita al prot. n. 175464 del 04/10/2021, il cui parere recita testualmente:

"...(OMISSIS)...si esprime parere favorevole all'oggetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:

☑ Per la risorsa idrica dovrà essere precluso l'utilizzo all'interno del sito (ad eccezione delle verifiche connesse alla definizione dello stato ambientale del suolo e della falda).

Nelle more che venga individuato un piezometro rappresentativo della falda in uscita dal sito (POC) che consenta, a seguito di monitoraggi, di escludere il trasporto all'esterno di inquinanti, in via precauzionale dovrà essere precluso qualsiasi utilizzo della falda perimetralmente al sito e per almeno circa 300 metri nella direzione di falda.

☑ In riferimento a tutte le attività di cantiere, dovranno essere previste le misure di rito ai fini del contenimento delle immissioni rumorose e della produzione di polveri e/o molestie olfattive.

Si rammenta l'onere posto in capo al datore di lavoro di procedere alla dovuta valutazione dell'esposizione al rischio chimico per i lavoratori e di adottare conseguentemente le dovute misure di sicurezza.

Il presente parere ha valenza igienico-sanitaria. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altri Enti interessati al procedimento per gli aspetti di propria competenza.";

- gli uffici della Regione Abruzzo (Dipartimento Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e Dipartimento Risorse, Amministrazione Beni Immobili DPB003 - Servizio Patrimonio), coinvolti e regolarmente convocati, non hanno trasmesso alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza, pertanto ai sensi dell'art. 14-bis commi 3, 4, 5 della Legge 241/1990 i loro assensi sono stati intesi come acquisiti senza condizioni;
- le indagini ambientali preliminari sino ad allora svolte dalla ditta Engea Consulting S.r.l. su incarico dapprima di Immotrading S.r.l. e successivamente di FEA S.r.l hanno evidenziato per le acque sotterranee la presenza di superamenti delle CSC per i seguenti parametri: cloruro di vinile (PZ1), idrocarburi totali come n-esano (PZ5) e 1,2-dicloropropano (PZ6);
- in relazione ai superamenti delle CSC riscontrati nei suddetti piezometri, quali misure di prevenzione, sono stati eseguiti da parte della ditta incaricata degli spurghi forzati periodici in corrispondenza dei piezometri PZ1, PZ5 e PZ6 (cfr. Capitolo 1 del documento "Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.");
- le osservazioni formulate dalla ASL al punto 3 sono state ritenute condivisibili poiché cautelative e volte a garantire la salute pubblica e dell'ambiente;
- il Comune di Pescara, al fine di adottare una condotta prudentiale volta ad abbattere ogni rischio per la salute pubblica e la diffusione incontrollata nelle acque sotterranee degli analiti che superano le CSC, ha emanato una specifica Ordinanza Sindacale n.141 del 20 ottobre 2021 per impedire l'emungimento e l'uso delle acque di falda nell'area che si estende per una distanza di cento metri a monte del sito e sino alla linea di battaglia in valle idrogeologica dello stesso;
- sebbene siano pervenuti da parte di ASL Pescara, ARTA Chieti e Provincia di Pescara i rispettivi pareri di competenza in merito al documento "Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.",

questo ufficio, in accordo con l'allora Responsabile Ufficio Bonifiche di ARTA Abruzzo, sentita per le vie brevi, ha ritenuto che le criticità ambientali correlate agli esiti delle indagini preliminari sin lì svolte dalla ditta fossero meritevoli di ulteriori approfondimenti e pertanto, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, con nota prot. n. 188634 del 22/10/2021, ha convocato ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5 della L.241/90 la prima riunione in forma simultanea e in modalità sincrona della Conferenza dei Servizi nella forma di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90, già indetta con nota prot. n. 160344/2021 del 10/09/2021, per il giorno **MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2021**, al fine di effettuare un confronto in sede congiunta tra i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento in merito ai seguenti punti inseriti all'o.d.g.:

- esporre ulteriori riflessioni di merito riguardo le problematiche sopra rilevate e condividere la strategia più idonea che agevoli la realizzazione delle attività di caratterizzazione, di prevenzione e di risanamento;
- procedere contestualmente alla validazione e approvazione del report "*PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.*" - documento elaborato dalla società Engea Consulting S.r.l. su incarico della società FEA S.r.l.

- la Conferenza di Servizi Decisoria del 23/11/2021, indetta e convocata da questo Ufficio con nota prot. n. 188634/2021 prima richiamata, ha espresso parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 3 e Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (c.d. Testo Unico dell'Ambiente, nel seguito TUA), del "*PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE*" di cui al precedente punto, con richiesta alla società proponente FEA s.r.l., di riformulare il suddetto documento adeguandolo alle richieste contenute nel parere tecnico precedentemente trasmesso da ARTA Abruzzo con nota prot. n. 47674 del 01/10/2021 (acquisito al prot. n. 174504 di questo ufficio in pari data), con riserva concessa alla società FEA s.r.l. di (cfr. verbale trasmesso dal Comune di Pescara con nota prot. n. 216585 del 06/12/2021):

- a prevedere la realizzazione di n.2-3 pozzetti con camera di flusso in sostituzione del nuovo piezometro richiesto da ARTA (cfr. parere sopra richiamato), da ubicarsi all'interno del fabbricato "ex officina lamieristi", qualora e a seguito verifiche della ditta, si accerti la non fattibilità a causa delle difficoltà logistico-operative già anticipate in questa sede;*
- b integrare il Piano delle attività di caratterizzazione implementando la proposta di indagine prevedendo ulteriori approfondimenti mirati a localizzare e circoscrivere gli hot spot di contaminazione non ancora individuati, seguendo le indicazioni fornite da ARTA e condivise dagli Enti durante i lavori svolti nel corso della presente Conferenza dei Servizi;*

stabilendo che:

- 1) il campionamento del top soil dovrà riguardare almeno il 10% della totalità dei campioni prelevati, prediligendo le aree che da progetto saranno destinate a verde; le analisi da effettuare dovranno prevedere la ricerca di metalli pesanti, PCB, diossine e amianto;*
- 2) all'acquisizione del documento tecnico adeguato nelle modalità indicate al precedente punto 1, il Comune di Pescara invierà il provvedimento di chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi e di autorizzazione all'esecuzione del Piano della Caratterizzazione;*
- 3) le attività di indagine avranno inizio indicativamente a partire dalla metà del mese di gennaio 2022 fermo restando che la ditta provvederà ad inoltrare il crono programma lavori concordando con ARTA le date per l'esecuzione dei campionamenti in contraddittorio;*
- 4) la ditta dovrà fornire un dettaglio sulle attività previste dal progetto di riqualificazione urbanistico-edilizia dell'area che contenga la valutazione delle interferenze con le attività di caratterizzazione e con gli interventi di risanamento ambientale;*
- 5) la ditta chiarisca la volontà di procedere da subito con gli interventi di barrieramento idraulico attraverso la fitobarriera, anche prima dei risultati della caratterizzazione ambientale.*

- con nota prot. n. 74964 del 28/04/2022 l'allora Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. del Comune di Pescara (oggi *Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*) ha sollecitato la trasmissione del documento "*PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. E S.M.I.*" adeguato alla prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021, il cui verbale è stato trasmesso con la nota prot. n. 216585/2021 prima richiamata;

- nella medesima nota prot. n. 74964/2022 di cui al precedente punto, veniva evidenziato inoltre che:

- in mancanza di tale documento lo scrivente Settore non avrebbe potuto procedere all'emissione del provvedimento di approvazione/autorizzazione delle indagini di caratterizzazione e di adozione della determinazione motivata di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90;
- il Comune di Pescara, a seguito dei risultati delle precedenti indagini preliminari, attuando una condotta prudentiale volta ad abbattere ogni rischio per la salute pubblica e la diffusione incontrollata nelle acque sotterranee degli analiti che superano le CSC, con Ordinanza Sindacale n.141 del 20 ottobre 2021 ha imposto nell'area a valle idrogeologica del sito e sino alla linea di battaglia, il divieto di emungimento e utilizzo delle acque di falda e che pertanto e con l'approssimarsi della stagione estiva, appariva urgente procedere con le attività di

caratterizzazione al fine di individuare e attuare la strategia di intervento più idonea alla risoluzione definitiva delle criticità ambientali riscontrate;

- la ditta avrebbe dovuto attivarsi per le attività di prevenzione (che non necessitano, come noto, di preventiva autorizzazione, ma di semplice comunicazione) volte a contenere la contaminazione delle acque di falda all'interno del sito e a darne riscontro con i relativi dettagli qualora tali attività di prevenzione fossero invece già state attivate.
- la Regione Abruzzo, DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO, *Servizio Beni e Attività Culturali*, con nota prot. n. 511923 del 30/11/2022, ha convocato una riunione, tenutasi il 7/12/2022 presso gli Uffici del Consiglio Regionale allo scopo di acquisire informazioni utili a comprendere e definire lo stato ambientale del sito, invitando a partecipare all'incontro anche i referenti di questo Ufficio;
- la Regione Abruzzo, DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO, *Servizio Beni e Attività Culturali*, a seguito della riunione del 07/12/2022, con nota prot. n. 79878 del 24/02/2023 ha comunicato quanto segue: *“OMISSIS...alla luce della complessa problematica ambientale riscontrata sul sito in oggetto e della posizione in merito vantata dalla società concessionaria, gli scriventi Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo e Servizio Beni e Attività culturali, rilevato che fino a tale data non era stato posto in essere alcun intervento di carattere risolutivo delle problematiche insorte, ha richiesto espresso parere all'Avvocatura Regionale onde dirimere la questione.”*, ed ha trasmesso il Parere dell'Avvocatura Regionale (rif. n. PA 7/23) concernente considerazioni in merito ai ruoli che spetterebbero ai sottoscrittori della concessione del sito riguardo alle attività finalizzate al ripristino della qualità ambientale;
- con nota prot. n. 50648 del 10/03/2023, questo Ufficio ha trasmesso un secondo sollecito alla ditta, rinnovando la richiesta a produrre il documento *“PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. E S.M.I. adeguato alle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021”*; nella medesima nota, il Responsabile del Procedimento amministrativo avviato ai sensi del Titolo V alla Parte Quarta del TUA, ha ribadito le seguenti considerazioni già espresse nel corso della riunione del 07/12/2022 (il cui verbale non risulta essere stato acquisito):
 - *in mancanza di diverse e formali comunicazioni da parte dei proprietari del sito (Regione Abruzzo), ad oggi non pervenute, la società FEA S.r.l. rimane il referente per il procedimento amministrativo ambientale in qualità di Soggetto Interessato non responsabile della contaminazione, chiamato quindi ad attivare gli adempimenti di cui agli artt. 245 e 242 del TUA, già sollecitati con la sopra richiamata nota prot. n. 74964/2022;*
 - *l'attuazione delle indagini di caratterizzazione da parte della società FEA S.r.l. è fondamentale ai fini della ricostruzione del modello concettuale del sito, elemento imprescindibile per agevolare il procedimento (di stretta competenza della Provincia) volto all'identificazione del responsabile della contaminazione, ai sensi dell'art. 244, comma 2 del TUA;*
 - *il Dipartimento Risorse, Amministrazione Beni Immobili - DPB 003 - Servizio Patrimonio - della Regione Abruzzo è sempre stato notiziato delle attività inerenti il procedimento amministrativo cui siamo responsabili, in quanto individuato come referente del proprietario del sito;*
 - *in futuro verrà messo a conoscenza delle fasi procedurali anche il Dipartimento Sviluppo Economico e del Turismo – DPH - Servizio Beni e attività culturali della Regione Abruzzo, che ha ritenuto opportuno indire la riunione del 7/12/2022;*
- nella medesima nota prot. n. 50648/2023 di cui al precedente punto, veniva:
 - stabilito in 30 i giorni concessi alla ditta per ottemperare alle richieste formulate dall'Ufficio con nota prot. n. 74964/2022, precisando che allo scadere il Comune di Pescara avrebbe avviato le procedure sostitutive ai sensi dell'art. 250 del TUA, con recupero delle spese in danno e gli effetti di cui all'art. 253 del medesimo TUA e la contestuale segnalazione agli organi competenti garanti del rispetto della normativa ambientale, come noto confluita anche nel nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente) del codice penale;
 - chiesto alla Provincia di Pescara di valutare l'opportunità di avviare sin da subito il procedimento volto ad identificare il/i responsabile/i della contaminazione, ai sensi dell'art. 244, comma 2 del TUA;
- la Provincia di Pescara, con nota prot. n. 4825 del 16/03/2023, acquisita al prot. n. 0055116 in pari data, ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 241/90 per il sito *“EX FEA”* volto ad identificare il/i responsabile/i della contaminazione, ai sensi dell'art. 244, comma 2 del TUA;
- FEA s.r.l., con PEC acquisita al prot. n. 126435 il 20/06/2023, ha inviato per opportuna conoscenza di questo Ufficio, la nota di riscontro al parere n. PA 7/23 dell'Avvocatura Regionale soprarichiamato;
- questo Ufficio, vista l'inerzia del concessionario del sito (FEA s.r.l.), con nota prot. n. 200557 del 04/10/2023, ha chiesto alla Regione Abruzzo e per essa al Dipartimento competente in materia, di verificare la sussistenza dei presupposti per classificare il sito inserito in Allegato 2 alla D.G.R. n.59/2022 con il codice PE900125 (ex FEA) come *“orfano”*, con l'accezione di cui all'art. 2 del D.M. n.269/2020 e conseguentemente la possibilità di poter attingere alle relative risorse destinate;

- nella medesima nota di cui al punto precedente, l'Ufficio chiedeva alla Provincia di Pescara di fornire un aggiornamento circa lo stato del procedimento, avviato con nota prot. n. 4825 del 16/03/2023 ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 241/90, volto all'identificazione del responsabile della contaminazione, ai sensi dell'art. 244, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., presupposto anche per poter inquadrare il sito come "orfano".

Considerato che:

- con nota prot. n. 071SIIP22406SCA-24 del 08/05/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 99540 in data 09/05/2024, Engea Consulting S.r.l., in qualità di consulente ambientale di FEA S.r.l. ha trasmesso il documento "*Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. adeguato alle richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021*" (Rapporto Tecnico n. SIIP22406-IAM dell'aprile 2024);
- la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio-Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con nota prot. n. 201265 del 16/05/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 105644 del 17/05/2024, ha riscontrato alla precedente nota trasmessa da questo Ufficio con prot. n. 200557 del 04/10/2023 prima richiamata, comunicando quanto segue (cit. testuale):

"...OMISSIS...non si ritiene di potere annoverare il sito di che trattasi nella macro categoria dei "siti orfani" non vertendosi nelle fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:

- *il responsabile dell'inquinamento non è stato ancora individuato dall'Amministrazione Provinciale;*
- *il procedimento di individuazione è in itinere e non è possibile – allo stato – stabilire che il responsabile non sia individuabile;*
- *non si verte nella fattispecie in cui i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.*

*Nel merito si segnala che con nota del 08/05/2024 (acquisita al ns prot.n. 190074 del 09/05/2024) la soc. Engea Consulting srl, per conto di FEA srl, ha trasmesso agli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento amministrativo di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06 avviato da codesto Comune, il documento "*Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - adeguato alle richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021*".*

Per quanto concerne invece la individuazione del soggetto su cui grava l'onere di dare esecuzione agli intenti preventivi di bonifica sull'immobile in questione, con accollo dei relativi costi - nelle more dell'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento da parte della Provincia di Pescara ed all'esito dell'attuazione del citato Piano di Caratterizzazione – corre certamente in aiuto il parere formulato dall'Avvocatura regionale in data 22/02/2023.

Sostengono i legali della Regione, in buona sostanza, che costituisce oggi dato inequivoco che gli interventi di bonifica debbano essere realizzati dal soggetto responsabile, vale a dire da parte di colui al quale sia imputabile, anche soggettivamente, la compromissione arrecata all'ambiente e che in capo al proprietario incolpevole è riconosciuta la mera facoltà di attivarsi per risanare il proprio sito contaminato da terzi.

Vero è che nel caso di specie sussiste un contratto di valorizzazione ripassato tra la Regione Abruzzo e il Consorzio Fra Costruttori: per l'effetto, la Regione non può esercitare tout court detta facoltà proprio in ragione del fatto che esiste un soggetto concessionario su cui incontrovertibilmente ricade detto onere. Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, l'attuale gestore del sito ha espressamente accettato il complesso immobiliare "nello stato in cui si trova, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e ai vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti", è stato apertis verbis pattuito che "la Regione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo". Tale esenzione di responsabilità si estende, tra l'altro, sino a ricomprendere "l'esecuzione ... di eventuali bonifiche, smaltimento rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione presenti nell'immobile rimane a carico del concessionario".

Ebbene, chiarito incontrovertibilmente che nessuna competenza può essere ascritta in capo allo scrivente Servizio, si resta a disposizione per ogni utile collaborazione qualora il Dipartimento regionale titolare del rapporto sostanziale sotteso alla menzionata convenzione, espletate tutte le azioni del caso per la corretta esecuzione delle clausole contrattuali, ritenga che la Regione intervenga esercitando il potere sostitutivo espressamente previsto in seno al D.Lgs 152/2006.

Rilevato che:

- il report trasmesso dalla ditta di consulenza ambientale con nota prot. n. 071SIIP22406SCA-24 di cui sopra ha sostanzialmente recepito le prescrizioni contenute nel parere ARTA Abruzzo prot. n. 47674/2021 e nel verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021 già richiamati precedentemente; per alcune di queste occorre precisare quanto segue:

- in riferimento al Capitolo 6 del documento (piano di indagine integrativo), la ditta ha proposto il prelievo di n.2 campioni di top soil, pari al 10% della totalità dei campioni da prelevare così come da relativa prescrizione di cui al punto 1 del verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021, denominati TS1 e TS2; tali punti di campionamento non sono indicati nella planimetria di Tavola 9 ma la ditta ha dichiarato (cfr. paragrafo 6.3) che *“Il prelievo dei campioni di top soil sarà seguito in corrispondenza di quei settori del sito che, sulla base del futuro piano di riqualificazione (cfr. Tavola 4), saranno occupati da aree a verde. L’esatta localizzazione dei campioni sarà concordata con i tecnici ARTA presenti in campo per l’esecuzione dei campionamenti in contraddittorio.”*, pertanto la prescrizione può considerarsi recepita;
- la Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021, al punto b del relativo verbale, ha concesso riserva alla ditta di (cit. testuale) *“integrare il Piano delle attività di caratterizzazione implementando la proposta di indagine prevedendo ulteriori approfondimenti mirati a localizzare e circoscrivere gli hot spot di contaminazione non ancora individuati, seguendo le indicazioni fornite da ARTA e condivise dagli Enti durante i lavori svolti nel corso della presente Conferenza dei Servizi”*. Al paragrafo 1.1 del documento, la ditta ha dichiarato che *“il piano di indagine è stato adeguato alle richieste avanzate da ARTA con nota prot. n. 47674 del 01/10/2021, così come descritto al successivo capitolo 6”*; il piano di indagine descritto nel documento non riporta alcuna indicazione circa la volontà della ditta di implementare la proposta di indagine prevedendo ulteriori approfondimenti investigativi suggeriti dalla Conferenza dei Servizi e volti alla localizzazione degli hot spot di contaminazione non ancora individuati;
- la Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021, al punto 5 del relativo verbale, ha stabilito che la ditta avrebbe dovuto chiarire la volontà di procedere da subito con gli interventi di barrieramento idraulico attraverso la fitobarriera, anche prima dei risultati della caratterizzazione ambientale. Al paragrafo 4.6 del documento, la ditta ha dichiarato quanto segue:

“Qualora le attività di caratterizzazione ambientale, descritte al successivo Capitolo 6, dovessero riscontrare il persistere di superamenti delle CSC nei piezometri di valle idrogeologica, quale misura di messa in sicurezza della falda acquifera, sarà valutata l’installazione di un impianto di Pump&Treat (P&T).

....OMISSIS...Il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza della falda acquifera, mediante P&T come sopra descritto o mediante soluzioni tecniche alternative, potrà essere eseguito al completamento delle indagini di caratterizzazione (cfr. Capitolo 6), una volta acquisito un quadro ambientale esaustivo dell’area in esame.

In attesa di ricevere formale provvedimento di proroga del termine di Concessione, così come richiesto a mezzo pec del 10/10/2023 dallo Studio Legale Di Pardo incaricato, la FEA si impegna a riattivare gli interventi di messa in sicurezza della falda acquifera, mediante spurghi forzati periodici, in corrispondenza dei piezometri maggiormente critici dal punto di vista ambientale.

Infine, relativamente alla possibilità di eseguire lo stesso intervento di barrieramento idraulico di una falda contaminata da composti clorurati mediante l’utilizzo di specie arboree, come suggerito da ARTA in sede di CdS del 23/11/2021, si rileva che i successivi colloqui intercorsi con i funzionari ARTA Abruzzo – Dipartimento Provinciale di Chieti ad oggi non hanno chiarito l’esistenza di un protocollo tecnico condiviso o di pubblicazioni che consentano di valutare la fattibilità tecnico-economica della tecnologia della fitodepurazione. Pertanto, si ritiene che sulla base delle informazioni disponibili e del quadro ambientale emerso successivamente all’esecuzione delle indagini preliminari, ad oggi non sussistano le condizioni per l’esecuzione di un intervento di messa in sicurezza/risanamento da attuarsi mediante la fitodepurazione.”;

per quanto sopra e preso atto di quanto dichiarato dalla ditta che ritiene ad oggi non perseguibile un intervento di messa in sicurezza/risanamento mediante la realizzazione di un impianto di fitodepurazione, con il presente provvedimento (cfr. punto 4) è stabilito che la ditta si dovrà attivare sin da subito per l’attuazione di idonee misure di prevenzione volte ad assicurare il contenimento delle acque sotterranee contaminate all’interno del sito;

- la Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021, al punto 4 del relativo verbale, ha stabilito che la ditta avrebbe dovuto fornire un dettaglio sulle attività previste dal progetto di riqualificazione urbanistico-edilizia dell’area con una valutazione delle interferenze con le attività di caratterizzazione e con gli interventi di risanamento ambientale. Al paragrafo 3.3 del documento, la ditta ha anticipato che eventuali possibili interferenze potrebbero verificarsi in fase di futura realizzazione dell’edificio A segnalando, qualora si verificassero, che al fine di mantenere l’attuale rete di monitoraggio delle acque di falda, potrà essere sfruttato il parcheggio previsto lungo il confine ovest della struttura; si rileva, tuttavia, che questa possibilità potrebbe essere valutata nel caso fosse necessario procedere ad un ripristino del Pz12, ma dalla planimetria di progetto si evince che nell’area di sedime

dell'edificio A ricade il punto di indagine di futura realizzazione denominato Pz11. Questo piezometro è ubicato nei pressi del confine SE del sito (area ex officina meccanica) e quindi, qualora dovesse andare distrutto dovrà essere ripristinato nelle immediate vicinanze;

- in riferimento al parere ARTA prot. n. 47674/2021 ed alla richiesta formulata dall'Agenzia di controllo di valutare l'opportunità di sostituire i prescavi con indagini di tipo indiretto, al fine di consentire il prelievo di campioni di terreno indisturbato evitando la volatilizzazione dei composti organici, la ditta al paragrafo 6.1 specifica che nell'intorno di ogni punto di indagine saranno eseguiti n.2 prescavi lineari ad angolo retto con successiva perforazione del sondaggio nella porzione indisturbata di suolo presente tra i due fronti di scavo;
- in riferimento al parere ARTA prot. n. 47674/2021 ed all'invito ribadito dall'Agenzia di controllo alla ditta affinché la stessa predisponga, così come già indicato in una precedente nota prot. n. 34076 del 08/07/2021, un piano di monitoraggio delle acque sotterranee che preveda campionamenti trimestrali nelle diverse condizioni stagionali finalizzati alla corretta ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica, si rinnova tale richiesta con il presente provvedimento (cfr. **punto 4**).

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a:

- *approvare l'elaborato adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 23/11/2021 indicate nel verbale trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 216585 del 06/12/2021;*
- *procedere alla stesura della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi;*
- *adottare la determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241/90;*

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013.

DETERMINA

1. **l'approvazione**, ai sensi dell'art. 242, comma 3 e dell'Allegato 2 alla Parte Quarta del TU Ambiente, dell'elaborato *"Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. adeguato alle richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021"* relativo al sito PE900125 "EX FEA", Lungomare Matteotti, Pescara (concessionario società FEA s.r.l.), alle seguenti condizioni:
 - a. *comunicare agli Enti coinvolti, almeno 10 giorni prima, le date delle operazioni in campo, preventivamente concordate con ARTA;*
 - b. *alla comunicazione di cui al punto precedente dovrà essere allegata la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere e dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss. mm. e ii; in particolare si evidenzia l'onere posto in capo al datore di lavoro di procedere alla dovuta valutazione dell'esposizione al rischio chimico per i lavoratori e di adottare conseguentemente le dovute misure di sicurezza.*
 - c. *in riferimento a tutte le attività di cantiere, dovranno essere previste le misure di rito ai fini del contenimento delle immissioni rumorose e della produzione di polveri e/o molestie olfattive.*
 - d. *tutti i terreni di risulta derivanti dalle perforazioni e le acque raccolte durante lo sviluppo/spurgo dei piezometri dovranno essere gestiti come rifiuti, nel rispetto delle procedure di legge vigenti;*
 - e. *evitare di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti l'area interessata ai lavori ed adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose;*
 - f. *delimitare il luogo destinato alla esecuzione dei lavori con apposita recinzione lungo i lati prospicienti vie aree e spazi pubblici;*
 - g. *ottenere apposita autorizzazione comunale per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici da restituire, a lavoro ultimato od anche prima su richiesta della Amministrazione Comunale, allo stato originario;*
 - h. *ottenere apposita autorizzazione comunale per eventuali interventi su suolo pubblico;*

- i. *non apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato senza preventiva autorizzazione degli Enti Preposti;*
- j. *verificare, prima dell'inizio delle operazioni di perforazione e con le aziende erogatrici dei pubblici servizi, eventuali interferenze con impianti e/o linee interrato preesistenti.*
2. **la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria del 23/11/2021**, indetta e convocata dal Comune di Pescara con nota prot. n. 160344/2021 del 10/09/2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss.mm. e ii., tenutasi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss.mm. e ii.;
3. **l'adozione della determinazione motivata, di cui al precedente punto 2, di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** ai sensi dell'art.14 bis, comma 5 della L. 241/90 e ss.mm. e ii. con gli effetti di cui all'art.14-quater della L.241/90 e ss.mm. e ii., specificando che per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;
4. **che la società FEA s.r.l. si attivi sin da subito per:**
- l'attivazione di idonee misure di prevenzione volte ad assicurare il contenimento delle acque sotterranee contaminate all'interno del sito;
 - la predisposizione di un piano di monitoraggio delle acque sotterranee che preveda campionamenti trimestrali nelle diverse condizioni stagionali finalizzati alla corretta ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica;
5. **di attestare:**
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
6. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. **di trasmettere**, a valenza di notifica, copia della presente alle Amministrazioni/Uffici coinvolti nel procedimento, alla società FEA s.r.l. e società partecipate (Consorzio Fra Costruttori – CFC e Italiana Immobili s.r.l.), alla ditta di consulenza ambientale Engea Consulting s.r.l., nonché ai seguenti Uffici del Comune di Pescara: Settore Sviluppo Economico, Servizio SUAP, Settore Gestione del Territorio, Servizio SUE e Condoni;
8. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;
9. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio *Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
FINO EMILIA
(atto sottoscritto digitalmente)